

Le asseverazioni guardano ai prezziari in vigore al momento delle spese

Congruità

In caso di sconto integrale si guarda al momento di emissione della fattura

L'asseverazione di congruità dei costi, obbligatoria per i lavori di superbonus in caso di cessione del credito ma anche per la detrazione diretta, deve fare riferimento al prezzoario in vigore al momento di effettuazione della spesa. Mentre, nel caso di uno sconto in fattura integrale, e in assenza di un pagamento materiale, bisogna fare riferimento alla data di emissione della fattura. L'importante chiarimento è arrivato con una risposta a interpello (n. 1/2024) pubblicata ieri dall'agenzia delle Entrate.

La richiesta alla base del primo interpello del 2024 arriva da un condomino che, nell'ambito di un lavoro di superbonus, ha sostituito gli infissi del proprio appartamento con fi-

nestre ad arco. Al momento dei lavori il prezzoario della sua regione non contemplava questo particolare intervento. Per asseverare la congruità dell'intervento, allora, è stato utilizzato al momento della firma del contratto di appalto il prezzoario di una regione vicina che, invece, lo considerava all'interno dei suoi elenchi. Nel frattempo, il prezzoario regionale è stato aggiornato, includendo le finestre ad arco, e l'intervento ora è in corso di esecuzione. In questo contesto, «l'istante chiede quale prezzoario deve essere utilizzato per la verifica della congruità dei prezzi».

L'Agenzia, per rispondere al quesito, ricorda anzitutto che l'asseverazione di congruità delle spese è richiesta per il superbonus sia in caso di fruizione diretta in dichiarazione che in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L'asseverazione viene rilasciata «al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori». Secondo le Entrate, guardando anche a quanto già spiegato nella circolare n. 23/2022 che dettaglia i contenuti

dello stato di avanzamento lavori, l'asseverazione deve essere effettuata «al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzoario vigente a tale data».

Per le persone fisiche, «compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa», le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento. In caso di sconto integrale in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento materiale dei lavori), «occorre fare riferimento - secondo quanto spiega l'agenzia delle Entrate - alla data di emissione della fattura da parte del fornitore».

Quindi, secondo quanto conclude la risposta, il tecnico abilitato incaricato dal condominio di attestare la congruità delle spese relative all'intervento di sostituzione degli infissi, «nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa e non oggetto del presente interpello, deve fare riferimento al prezzoario in vigore al momento del sostenimento della spesa».

—G.L.